Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA



PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1648.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1649.
Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 367 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1650.
Erezione in ente morale della Casa di riposo con sede in Serravalle Sesia (Vercelli).

N. 1650. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di riposo con sede in Serravalle Sesia (Vercelli), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1651.
Erezione in ente morale della Casa di riposo per la vecchiaia « Giovanni Fogliotti », con sede in Isola d'Asti.

N. 1651. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di riposo per la vecchiaia « Giovanni Fogliotti », con sede in Isola d'Asti, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1652.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « E. Manfredi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1652. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « E. Manfredi » di Bologna (eretta in ente morale con R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2378) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000, offerta dai professori Fernanda ed Albano Sorbelli, allo scopo di istituire una fondazione scolastica da intitolarsi « Premi Isabella Bonfà ved. Alberti » per il conferimento di due premi a due giovani — un maschio ed una femmina — che negli esami finali di ciascun anno, sessione estiva, avranno ottenuto la migliore votazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1942-XX

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 101.

Modificazioni alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che il Ministro per l'interno ha facoltà di richiamare in servizio continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1° comma, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, è elevato, a decorrere dal 1° novembre 1941-XX, a 200 ufficiali e a 12.800 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Art. 2.

Nell'articolo 3, comma 2°, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, alle parole « al personale suddetto » sono sostituite le altre « al personale non volontario ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, è sostituito dal seguente:

« Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) lire 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) lire 1.085.350 al mese, dal 1° aprile 1941-XIX, a tutto il mese di giugno 1941-XIX; lire 1.228.730 al mese, dal 1° luglio 1941-XIX a tutto il mese di ottobre 1941-XIX e lire 1.312.610 al mese, dal 1° novembre 1941-XX, per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi - in numero non superiore a 700 - e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

« Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 102.

Modificazioni alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente stampa è sostituito dal seguente:

« E' istituito, con sede in Roma, l'« Ente stampa », che ha lo scopo di curare, secondo le direttive del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, il potenziamento e lo sviluppo dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici.

« La fornitura di tali servizi viene assunta dall'Ente in forza di apposite speciali convenzioni da stipulare coi proprietari interessati.

« Tali convenzioni, che per essere esecutive devono essere approvate dal Ministro per la cultura popolare, possono essere singole per ogni giornale o periodico, e collettive per ogni gruppo di pubblicazioni appartenenti ad uno stesso proprietario.

« L'Ente stampa, ha, inoltre, per scopo la pubblicazione e l'amministrazione di giornali quotidiani e periodici editi nel territorio del Regno, nonchè all'estero. Esso pertanto potrà acquistare, gestire o cedere aziende giornalistiche o partecipare a queste con responsabilità limitata al solo capitale effettivamente apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività nel campo della pubblicazione e della amministrazione di giornali e periodici su indicati ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente stam-

pa, modificata con la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 205, vengono sostituiti dai seguenti:

« I fondi necessari per il funzionamento dell'Ente stampa sono forniti dallo Stato mediante un contributo annuo da inscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

« Ferma restando l'assegnazione già concessa per tale titolo durante l'esercizio 1940-1941 in lire 1.750.000, il contributo annuo suddetto per gli esercizi successivi è stabilito in lire 7.000.000 per l'esercizio 1941-1942 e in lire 4.000.000 per gli esercizi successivi ».

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 103.

Disciplina del collocamento del repertorio drammatico di prosa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'attività per il collocamento presso le Compagnie e le Imprese teatrali di opere drammatiche non musicali, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, quando non sia esercitata direttamente dall'autore o dai suoi successori per causa di morte, è attribuita all'Ente italiano scambi teatrali.

Art. 2.

Il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 626, recante disposizioni per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 104.

Aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

Generali di corpo d'armata	N.	35
Generali di divisione	»	92
Generali di divisione dei carabinieri Reali	»	4
Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)	»	4
Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)	»	1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)	»	1
Tenente generale medico	»	1
Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)	»	1
Generali di brigata	»	165
Generali di brigata dei carabinieri Reali	»	8
Generale di brigata del corpo automobilistico	»	1
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	»	6
Maggiori generali del servizio tecnico del genio	»	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	»	2
Maggiori generali medici	»	7
Maggiori generali commissari	»	2

Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonchè il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

direttore dell'Istituto geografico militare;

direttore del servizio chimico;

membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonchè quelle sotto indicate:

a) primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re e Imperatore;

b) aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re e Imperatore;

c) primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario;

d) comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

e) comandante generale della Regia guardia di finanza;

f) presidente del Tribunale supremo militare;

g) ispettore della fanteria e generale addetto all'Ispettorato della fanteria;

h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'Ispettorato dell'artiglieria;

i) ispettore del genio e generale addetto all'Ispettorato del genio;

l) ispettore delle truppe alpine;

m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

n) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;

o) generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra ».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:

una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;

un centro studi della motorizzazione;

ed ha il seguente organico di ufficiali:

Ufficiali generali:

Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)	N. 1
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	» 2
Totale . . .	N. 3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori e capi divisione). . .	N. 5
Tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione) . . . . ; Maggiori, capitani e tenenti (addetti) .	» 36
Totale . . .	N. 41

Negli articoli 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni « servizio tecnico delle armi e delle munizioni », « servizio studi ed esperienze del genio », « servizio tecnico automobilistico » e « istituto superiore tecnico armi e munizioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle altre « servizio tecnico di artiglieria », « servizio tecnico del genio », « servizio tecnico della motorizzazione » e « istituto superiore tecnico di artiglieria ».

Art. 2.

Sono istituiti l'Ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'Ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX.

Art. 3.

A decorrere dal 1° dicembre 1941-XX, gli articoli 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 24. — « Il servizio di commissariato comprende:

1) una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

2) due ispettorati di commissariato di zona;

3) diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

4) diciotto compagnie di sussistenza;

5) stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

« Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio ».

Art. 25. — « L'organico degli ufficiali del servizio di commissariato è il seguente:

Ufficiali generali:

un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;

due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

A) Ufficiali commissari:

Colonnelli	N. 20
Tenenti colonnelli	» 55
Maggiori	» 81
Capitani	» 147
Tenenti e sottotenenti	» 132
Totale . . .	N. 435

B) Ufficiali di sussistenza:

Tenenti colonnelli	N. 14
Maggiori	» 25
Capitani	» 96
Tenenti e sottotenenti	» 92
Totale . . .	N. 227

Art. 4.

A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del Comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 105.

Modificazione alla legge 5 maggio 1941-XIX, n. 491, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 491, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, è sostituito dal seguente:

« Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, è stabilito per l'esercizio 1941-42, in diciottomila ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 106.

Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario del Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione ed i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Segretario del Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione ed i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi è collocato nella categoria III, classe 5 *bis*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, dopo il Commissario generale per la pesca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX.

Nomina dell'avv. Michele Giordano a liquidatore del Consorzio « La Nuova Messina » fra cooperative edilizie di Messina e Provincia, con sede in Messina, in sostituzione del cav. dott. Milio Orlando Antonio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1915, n. 1877, con il quale il Consorzio « La Nuova Messina » fra cooperative edilizie di Messina e Provincia, con sede in Messina, fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1123, con cui la durata dell'Ente stesso venne prorogata per un periodo di quindici anni, a partire dal 16 dicembre 1930-IX;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941-XIX, col quale il Consorzio, già dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Messina in data 22 novembre 1940-XIX, venne posto in liquidazione coatta, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne fu nominato liquidatore il rag. cav. Federico Salese;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, con cui il suddetto ragioniere fu sostituito nell'incarico dal cav. dott. Milio Orlando Antonio;

Vista la nota 30 novembre 1941 dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla quale risulta che il dott. Milio è stato trasferito ad altra sede;

Vista la nota 7 gennaio 1942 del prefetto di Messina;

Ritenuta la necessità di nominare un nuovo liquidatore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avv. Michele Giordano è nominato liquidatore del Consorzio « La Nuova Messina » fra cooperative edilizie di Messina e Provincia, con sede in Messina, in sostituzione del cav. dott. Milio Orlando Antonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1942-XX
Registro 22 Corporazioni, foglio 199.

(860)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Prodotti chimici nazionali, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Prodotti chimici nazionali, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Prodotti chimici nazionali, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Marcello Sirovich.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(861)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1942-XX.
Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Ai fini delle disposizioni sugli assegni familiari e dei relativi contributi i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i facchini riuniti in carovane sono così stabiliti per le seguenti carovane, con effetto dal primo giorno del mese in corso alla pubblicazione del presente decreto:

Imperia: occupazione media mensile giorni 30, salario medio mensile di L. 450.

Lecco: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile di L. 140.

Lucca: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 280.

Macerata:

a) Macerata città, Macerata scalo, Morrovalle scalo, Castelraimondo città, Castelraimondo scalo, Camerino città, Tolentino, Urbisaglia B. città, Urbisaglia B. scalo, Cingoli: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile, L. 250;

b) Apiro, Appignano, Corridonia centro, Corridonia scalo, Mogliano, Monte S. Giusto, Passo di Treia, Treia Pollenza, Recanati, P. Potenza Picena, P. Recanati, Sant'Angelo in Pontano, Montecassiano (Sambucheto), Montecosaro, Montefano: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 170.

Pisa: Carovana facchini del Mercato centrale: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 400.

Pola: Carovana di Rovigno: occupazione media mensile giorni 22, salario medio mensile L. 176.

Sassari:

a) Compagnia di Olbia:

1) categoria ormeggiatori: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 150;

2) categoria portabagagli: occupazione media mensile giorni 16, salario medio mensile di L. 400;

b) Compagnia di Portotorres: occupazione media mensile giorni 24, salario medio mensile L. 484.

Taranto:

a) Carovana liberi esercenti del traffico « Domenico Mastronuzzi »: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile di L. 450;

b) Carovana liberi esercenti del traffico « Porta bagagli FF. SS., Taranto: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 150;

c) Carovana liberi esercenti del traffico « G. Rotunno », Castellaneta: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 140;

d) Carovana liberi esercenti del traffico, Laterza: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 140.

Vercelli: occupazione media mensile giorni 20, salario medio mensile L. 340.

Vicenza: occupazione media mensile giorni 22, salario medio mensile L. 132.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Firenze e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e di affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Firenze è sciolto, ed il conte Lorenzo Guicciardini è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1942-XX.
Conferimento integrale all'ammasso di tutte le lane di tosa e di concia della campagna 1942-XX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 95 del 22 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia per tutta la durata dello stato di guerra, di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta, restando sospesa la loro facoltà di trattenere, per gli usi familiari, il quantitativo previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391.

Art. 2.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono soggetti alle sanzioni penali stabilite dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(877)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 810, si notifica che, in data 3 corrente, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1622, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

(866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi del concentrato di pomodoro

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi al quintale del sestuplo concentrato di pomodoro:

1. In pani di peso superiore al chilogrammo: L. 1300.
2. In pani di peso da un chilogrammo o meno: L. 1320.
3. In scatole di cartoncino di peso netto da mezzo ed un chilogrammo: L. 1350.
4. In scatole di cartoncino di peso netto inferiore a mezzo chilogrammo: L. 1370.

I prezzi suddetti si riferiscono a prodotto con un residuo secco, al netto di sale, non inferiore al 55 %, confezionato in cellofane ed in carta impermeabilizzata, compreso l'imballo in cassette e la provvigione al rappresentante del produttore e si intendono per merce resa su vagone stazione partenza o su veicolo allo stabilimento, a scelta dell'acquirente.

Per le fasi di scambio dalla produzione al consumo valgono le stesse maggiorazioni determinate per il doppio ed il triplo concentrato con le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(879)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 febbraio 1942-XX - N. 36

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7875	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,43	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	81 —
Id. 3,50 % (1902)	77,75
Id. 3 % lordo	55,20
Id. 5 % (1935)	94,10
Redimibile 3,50 % (1934)	76,425
Id. 5 % (1936)	96 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,625
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,675
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 16.

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	194203	164,50	Benzoni Alessandrina fu Ernesto *nubile*, domiciliata in Acquate (Como).	Benzoni Alessandrina fu Ernesto *minore sotto la patria potestà della madre Butti Carlotta ved. Benzoni*, dom. a Acquate di Lecco (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	815795	105 —	*Menditti* Raffaela fu Francesco, nubile, domiciliata a Napoli.	*Menditto* Raffaela fu Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	399116	448 —	Chianese Anna o Marianna fu Paolo moglie di Chianese *Ferdinando*, domiciliata a Napoli.	Chianese Anna o Marianna fu Paolo moglie di Chianese *Alfonso-Ferdinando*, domiciliata a Napoli.
Id.	191037	217 —	Lagorio *Giuseppe* fu Serafino, minore sotto la patria potestà della madre Lagorio Margherita di Pietro ved. Lagorio, domiciliato a Chiarette in comune di Borzonasca (Genova).	Lagorio *Abramo* fu Serafino, ecc. come contro.
Id.	191053	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	158030	7140 —	Treves *Eleonora* di Donato moglie di *Vitta* Vittorio Sacerdote fu Emanuele, dom. in Torino.	Treves *Bella-Eleonora* di Donato moglie di *Vita* Vittorio Sacerdote fu Emanuele, domiciliata in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	329175	350 —	Miele *Michelina* fu Amato ved. di Cataldo Alessandro, dom. in Andretta (Avellino).	Miele *Maria-Michela-Isabella* fu Amato, ecc., come contro.
Id.	329176	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	329314	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	329315	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	299949	70 —	Cataldo Pietro fu Alessandro, dom. ad Andretta (Avellino), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Miele *Michelina* fu Amato ved. Cataldo Alessandro.	Cataldo Pietro fu Alessandro, ecc. come contro, annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Miele *Maria-Michela-Isabella* fu Amato ved. Cataldo Alessandro.
Cons. 3,50 % (1906)	207923	70 —	Arena *Angiolina* di *Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Arena *Angela-Giorgina-Isolina* di *Giuseppe-Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).
Id.	242791	35 —	Arena *Isolina* di *Luigi*, nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
Id.	354901	294 —	Arena *Angela* fu *Luigi*, nubile, dom. a Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
Id.	558177	280 —	Arena *Isolina-Angela* od *Angela Isolina* fu *Luigi* nubile, dom. in Saliceto (Cuneo).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	422252	87,50	*Nanucci* Daria fu *Saul* in *Becchertni*, domiciliata a Scrofiano fraz. di Sinalunga (Siena), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	*Nannucci* Daria fu *Saulle* in *Becherini* ecc. come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta-Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.
Id.	422257	87,50	Gasparri Ettore fu Davide, dom. a Scrofiano fraz. di Sinalunga (Siena), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta-Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	304821	161 —	Lattes Clotilde di Raffaele moglie di Ancona *Adolfo*, dom. in Acqui (Alessandria).	Lattes Clotilde di Raffaele moglie di Ancona *Salvador-Adolfo* dom. in Acqui (Alessandria).
Id.	757606	273 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	24539	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	38882	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	304820	546 —	Ancona *Adolfo* di Leone, dom. in Acqui (Alessandria).	Ancona *Salvador-Adolfo* di Leone, dom. in Acqui (Alessandria).
P. N. 5%	31824	50 —	De Biase Rosina di *Antonio* moglie di Caianiello Michele di Natale, dom. in Marano (Napoli), vincolata come parte di dote costituita alla titolare dal padre con patto di riversibilità.	De Biase Rosina di *Pasquale Antonio*, moglie di Caianello Michele di Natale dom. in Marano (Napoli), vincolata come contro.
P. R. 3,50%	153589	721 —	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria podestà della madre Ricardi Ortensia Maddalena ved. *Krum*, dom. in Torino, con usufrutto a Ricardi Ortensia Maddalena di *Guglielmo Antonio Caterino* ved. di *Krum* Pietro o Pierino.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre Ricardi Ortensia Maddalena ved. *Krumm*, dom. in Torino con usufrutto a Ricardi Ortensia Maddalena di *Antonio* ved. di *Krumm* Pietro o Pierino.
Id.	153590	507,50	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, ecc. come sopra, dom. a Torino.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino ecc. come sopra, dom. a Torino.
Cons. 3,50%	794869	315 —	Krumm Anna Maria fu *Pierino*, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi* Ortensia Maddalena ved. *Krum*, dom. a Torino, con usufrutto a *Riccardi* Ortensia Maddalena di *Guglielmo*, ved. Krumm. dom a Torino.	Krumm Anna Maria fu *Pietro* o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Ricardi* Ortensia Maddalena ved. *Krumm* dom. a Torino, con usufrutto a *Ricardi* Ortensia Maddalena di *Antonio* ved. Krumm, dom. a Torino.
Rend. 5 %	111967	675 —	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Guglielmo*, ved. *Krum*, con usufrutto a *Riccardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Guglielmo* ved. *Krum*.	Krumm Anna Maria fu Pietro o Pierino, minore sotto la patria potestà della madre *Ricardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Antonio* ved. *Krumm*, con usufrutto a *Ricardi* Ortensia Maddalena o Maddalena Ortensia fu *Antonio* ved. *Krumm*.
P. R. 3,50%	846	14 —	*Tronfo* Domenico fu Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro).	*Tranfo* Domenico fu Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro).
Cons. 3,50 % (1906)	516521	245 —	Cairella *Giovannina* di Luigi, moglie di Severino Luigi fu Antonio, dom. a Pescolamazza (Benevento), con vincolo dotale.	Cairella *Anna-Maria-Giovanna* di Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50% (1934)	135544	1750 —	Cuaz *Evaristo* fu *Ferdinando* dom. a Verres (Torino).	Cuaz *Giuseppe Evaristo* fu *Luigi Ferdinando*, dom. a Verres (Torino).
Id.	135545	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135546	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135542	1750 —	Artari Maria fu Augusto moglie di Cuaz *Evaristo* dom. a Verres (Torino).	Artari Maria fu Augusto moglie di Cuaz *Giuseppe Evaristo*, dom. a Verres (Torino).
Id.	135543	364 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	794203	980 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	801836	175 —	Artari Maria Catterina Isabella di Augusto, moglie di Cuaz *Evaristo*, dom. in Aosta (Torino).	Artari Maria Catterina Isabella di Augusto, moglie di Cuaz *Giuseppe Evaristo*, dom. in Aosta (Torino).
Id.	258721	231 —	Prandi *Angela* di Giacinto, moglie di Ciravegna Carlo dom. ad Altare (Genova), vincolata per dote della titolare.	Prandi *Vincenzina-Teresina-Angela* di Giacinto, ecc. come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita %	173931	1405 —	Bagnasco *Mario* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rubino Anna fu Candido ved. Bagnasco, dom. a Cengio (Savona).	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	490341	1302 —	Bagnasco *Angelo* fu Luigi, ecc. come sopra.	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.
B. T. 1949 Serie A	1612	Cap. nom. 62500 —	Bagnasco *Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.	Bagnasco *Angelo Mario* fu Luigi, ecc. come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	516079	66,50	Gandolfo Maria Laura di Luigi moglie di *Giuseppe* Pochini, dom. a Casarza Ligure (Genova), vincolata per dote della titolare.	Gandolfo Maria Laura di Luigi moglie di Pochini *Domenico Giuseppe vulgo Giuseppe*, ecc. come contro.
P. R. 3,50%	122067	385 —	Bertelli Laura fu Giacomo Carlo minore sotto la patria potestà della madre Manera *Bice* di Valente ved. Bertelli Giacomo Carlo, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu Giacomo Carlo minore sotto la patria potestà della madre Manera *Beatrice* di Valente ved. Bertelli Giacomo Carlo, dom. a Vicenza.
Id.	199865	133 —	Bertelli Laura fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera Beatrice ved. Bertelli, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu *Giacomo Carlo* minore, ecc., come contro.
Id.	310547	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213906	87,50	Bertelli Laura fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera *Bice* di Valente ved. di Bertelli *Carlo*, dom. a Vicenza.	Bertelli Laura fu *Giacomo Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Manera *Beatrice* di Valente, ved. di Bertelli *Giacomo Carlo*, dom. a Vicenza.
B. T. 1949 Serie E	1	Cap. nom. 4000 —	Bavastro Giacomo fu *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino, ved. di Bavastro *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia (Genova).	Bavastro Giacomo fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come contro, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino, ved. di Bavastro *Tomaso Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia (Genova).
Cons. 3,50 %	815782	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	349582	248,50	Bavastro Santino fu *Giovanni*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Bavastro Santino fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	349581	420 —	Bavastro Teresa Rosalia fu *Giovanni*, moglie di Aletti Giuseppe Pompeo, dom. a Genova, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino ved. di Bavastro *Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia.	Bavastro Teresa Rosalia fu *Tomaso Giovanni*, ecc. come contro, con usufrutto a Molinari Luigia fu Santino ved. di Bavastro *Tomaso Giovanni*, dom. a Ronco Scrivia.
P. R. 3,50% (1934)	70655	815,50	*Garbo* Anna fu Giuseppe moglie di Garbo Salvatore, dom. in Cefalù (Palermo).	*Cicero* Anna fu Giuseppe, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(486)

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni al R. decreto 3 marzo 1941, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

Con R. decreto 22 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1942-XX, registro n. 2 Marina, foglio n. 319, è stato rettificato il R. decreto 3 marzo 1941-XIX, riguardante la iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite.

(867)

MINISTERO DELLA MARINA

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di piroscafo requisito.

Con R. decreto 22 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1942-XX, registro n. 2 Marina, foglio n. 449, è stato provveduto alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di piroscafo requisito.

(868)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Disposizioni relative ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;
Veduti i Regi decreti 9 dicembre 1926-IV, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, e nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica;
Veduti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;
Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sull'istituzione della scuola media;
Veduto il R. decreto 11 febbraio 1941-XIX, n. 292, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico, e dell'ordine superiore tecnico;
Veduto il R. decreto 18 novembre 1941-XX, relativo ai concorsi-esami di Stato, indetti per l'anno 1942-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276, del 22 novembre 1941-XX;
Veduto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX, relativo al diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1942-XX;
Veduta la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 86 e in particolar modo i capi 3 e 4, concernenti rispettivamente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e disposizioni finali e transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, sono ammessi a partecipare, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione o della idoneità per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori dipendenti dalle autorità ecclesiastiche:

a) coloro che, in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, ovvero del diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, conseguito con votazione inferiore a 7/10, intendano rispettivamente sostenere o ripetere gli esami stessi, agli effetti dell'art. 30 della citata legge;

b) i laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, relativamente ai concorsi-esami di Stato per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia;

c) i laureati in diritto canonico ed in *utroque iure*, relativamente al concorso-esame di Stato per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

d) gli ecclesiastici e i religiosi, non provvisti di laurea, che, alla data della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, purchè abbiano regolarmente compiuto il *curriculum* di studi prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico, relativamente alla disciplina o al gruppo di discipline da essi insegnate.

I candidati potranno chiedere di partecipare ai suddetti concorsi-esami di Stato, al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, di cui al presente articolo.

Art. 2.

I concorsi-esami di Stato, di cui al presente bando, hanno lo scopo di conferire:

a) a coloro, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, un certificato di abilitazione o di idoneità da valere agli effetti dell'art. 30 della legge;

b) a coloro, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dello stesso articolo, un diploma di abilitazione o un certificato d'idoneità limitata all'insegnamento medio e superiore nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

Art. 3.

I candidati sono tenuti al pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909).

Hanno diritto di essere dispensati dal pagamento della tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di sette o più figli, nati vivi e di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183);

3) i candidati i quali siano in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione o del diploma di abilitazione per le materie messe a concorso, secondo le tabelle annesse al bando dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio, indetto con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX.

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

La tassa suddetta si paga all'Erario per mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro, che ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*a*, da allegarsi alla domanda di ammissione.

Art. 4.

Per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato di cui al presente bando non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 5.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termine fissati nel successivo art. 6 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, il numero e la classe del concorso-esame di Stato a cui egli chiede di partecipare, il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni o documenti, causate da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

2) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione. I titoli di studio, conseguiti entro il 31 dicembre 1925-IV, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che hanno valore di abilitazione;

3) ricevuta (mod. 72-*A*) rilasciata dal procuratore del registro (e non vaglia postale) comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 200, (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909) dovuta dai candidati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1, o istanza in carta legale per ottenere l'esonero. Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova in una delle condizioni per ottenere l'esonero;

4) originale o copia autentica legalizzata del diploma di abilitazione all'insegnamento medio, oppure il relativo certificato, da prodursi soltanto dai candidati che siano già abilitati.

I candidati di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 oltre ai documenti di cui ai precedenti numeri 1 e 3 devono produrre un certificato rilasciato dalle competenti autorità ecclesiastiche, dal quale risulti che alla data della legge 19 gennaio 1942-XX,

n. 86, abbiano insegnato lodevolmente per almeno cinque anni nelle scuole suddette e che abbiano compiuto regolarmente il *curriculum* di studi, prescritto dal codice di diritto canonico, per il sacerdozio.

Infine, coloro che partecipano ai concorsi-esami di Stato allo scopo del conseguimento della idoneità potranno presentare, in aggiunta ai documenti prescritti, tutti quei titoli e pubblicazioni, che ritengono opportuno nel proprio interesse, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni. E' ammesso il riferimento ai soli documenti presentati per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX.

Tutti i documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie per quelli rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza, indicato nel primo comma del presente articolo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti stessi. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del presente articolo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato.

Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore), e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche di esame, che avranno luogo solamente a Roma, nei giorni indicati nel diario pubblicato nel n. 42 della *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1942-XX.

I locali in cui si terranno le prove scritte e grafiche saranno indicati nell'albo del Ministero.

Art. 8.

Per ogni concorso-esame di Stato la Commissione compilerà, agli effetti del presente bando, due graduatorie: la prima degli idonei, la seconda degli abilitati.

Nella prima graduatoria saranno compresi, per ordine di merito, i candidati, i quali, avendo chiesto di partecipare ai concorsi-esami di Stato anche allo scopo del conseguimento della idoneità, abbiano riportato, nei modi prescritti, una votazione complessiva di almeno 70/100.

Nella seconda graduatoria saranno compresi invece, per ordine di merito, i candidati che abbiano ripetuto o sostenuto i concorsi-esami di Stato, conseguendo l'abilitazione richiesta.

In tale graduatoria la Commissione esaminatrice non comprenderà i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, i quali abbiano riportato nelle prove di esame una votazione complessiva inferiore a 7/10.

Art. 9.

I candidati compresi nelle graduatorie, di cui al precedente articolo, potranno ottenere il diploma o il certificato di cui all'art. 2, facendone domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — ed indicando chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita, e l'esame cui hanno partecipato; alla domanda dovranno allegare un foglio bollato in bianco da L. 4 per il rilascio del certificato.

Coloro che chiedono il rilascio del diploma di abilitazione dovranno inoltre inviare una marca per tassa fissa da L. 6.

Art. 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276, del 22 novembre 1941-XX.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(884)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 19 posti di aspirante coloniale (gruppo B)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 4350, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliarie e d'ordine della Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 15 ottobre 1941-XIX, n. 244, con il quale si autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 19 posti di aspirante aiutante coloniale.

Rimangono riservati 20 posti per il concorso da indire riservato ai richiamati alle armi.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992; dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925-III, modificato dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale, debitamente documentata, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che risiedono nell'Africa italiana potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi dell'A. I., che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi e che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi dell'Africa Italiana.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato (o, in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato, anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, firmato per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere vistato per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18 nè maggiore di 30.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I., o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; ed a 39 anni per i decorati al valore militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati a quattro anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato, giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente, non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

d) diploma originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di liceo classico o scientifico, o d'istituto tecnico (corso superiore), o di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico.

La firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente; tale legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati dai Regi notai iscritti nell'albo notarile del distretto notarile di Roma;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà di ultima residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere la attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nell'Africa italiana e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale; in tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

h) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A.O.I., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

i) fotografia di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere, e nell'affermativa, la data del matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), ed *l*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*), ed *l*), dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati dalla autorità prefettizia o dall'autorità giudiziaria competente.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità competente o dal prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), ed *i*), del precedente articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 5.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di 30.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato, anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona c... tta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del ... ondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, ... dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto dalla lettera *g*) del precedente art. 3.

L'Amministrazione dell'Africa italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) copia del foglio matricolare di iscrizione nelle liste di leva o certificato dell'esito di leva o di servizio militare prestato;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, questa dal Ministero della giustizia dello stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto la osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età, che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera ausiliaria.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 11.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in ligua italiana sopra argomento storico o letterario;
2. Traduzione dall'italiano al francese;
3. Soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

1. Cultura generale (storia generale dal Trattato di Vienna, 1815, ai nostri giorni e geografia astronomica, fisica e politica);
2. Aritmetica, algebra e geometria piana e solida;
3. Materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo);
4. Contabilità generale dello Stato, ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana e dei Governi dell'A.I.;
5. Lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnuola, greca e moderna.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1924-II, n. 1176.

Art. 13.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, a favore degli invalidi e congiunti dei caduti nell'attuale guerra;

c) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

d) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

e) nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

f) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936;

g) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, rispettivamente a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa nazionale.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e presteranno, per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi dell'Africa italiana. Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aspiranti aiutanti coloniali non idonei.

Art. 16.

Agli aspiranti aiutanti coloniali compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 700 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929-VII, elevato a L. 802,35 lorde in virtù delle variazioni successive apportate, oltre all'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, dal R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Agli aspiranti aiutanti coloniali destinati nell'Africa italiana oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di aiutante coloniale di 3ª classe.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e l'eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il Ministro: TERUZZI

(857)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 18951, div. sanità, del 31 dicembre 1941-XX, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a 27 posti di ostetriche condotte nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1939-XVIII;

Viste le domande presentate dalle candidate e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Considerato che le candidate Griffo Elena, Galeotto Marianna, Gatto Iolanda, Cafaro Desdemona e Femiano Anna Maria, previamente interpellate, hanno rinunziato al posto loro spettante, come da dichiarazione in atti;

Considerato altresì che alla candidata Palma Carmela, la quale ha partecipato al concorso soltanto per le sedi di Napoli che sono state conferite alle altre candidate che la precedono in graduatoria, non può essere assegnato altro posto;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a 27 posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1939-XVIII, e destinate a prestare servizio nella sede per ciascuna di esse indicata:

1. Scarano Maria Giuseppa - Napoli;
2. Citriniti Maria - Napoli;
3. Biondi Bice - Napoli;
4. Ferrero Elettra - Napoli;
5. Brescia Angelina - Napoli;
6. Falco Matilde - Napoli;
7. De Fazio Vincenza - Napoli;
8. Papararo Letizia - Napoli;
9. Bonanno Teresa - Napoli;
10. Sarrapochiello Rosa - Napoli;
11. D'Ambrosio Rosaria - Napoli;
12. Vecchione Raffaela - Napoli;
13. Pontorieri Anna - Napoli;
14. Vivenzio Genoveffa - Napoli;
15. Faci Adriana - Frattaminore;
16. Moretti Silvia - Maddaloni;
17. Gerundo Ilda - Ottaviano;
18. Serino Maddalena - Villa Literno;
19. Cossa Disolina - Ischia (Sez. Serrara Fontana);
20. Aretini Olga - Villa Volturno;
21. Grasso Luisa - Qualiano;
22. Moio Margherita - Roccarainola;
23. Saviano Concetta - Comiziano;
24. Nasti Maria - Casola di Napoli;
25. Campanini Ebe - Francolise;
26. Giannone Elena - Cancello Arnone;
27. De Blasio Immacolata - Formicola.

Napoli, addì 15 febbraio 1942-XX

Il prefetto: ALBINI

(837)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.